

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

CCVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.	PAG.
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	2379	
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	2379	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1952. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3213)	2379	
PRESIDENTE . . . . .	2379, 2380,	2381
TROIISI, <i>Relatore</i> . . . . .	2380,	2381
ARCAINI . . . . .	2380	2380
CAVALLARI . . . . .	2381	2381
<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>		
GIUNTOLI GRAZIA ed altri: Assunzione a carico dello Stato delle spese della commemorazione e dell'erezione di un monumento in Troia, in memoria di Antonio Salandra. (3122)	2382	
PRESIDENTE . . . . .	2382	
GIUNTOLI GRAZIA . . . . .	2382	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Modifiche alla imposta di registro, relativamente al regime fiscale delle cessioni di credito, dei mutui e degli appalti. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3198)	2382	
PRESIDENTE . . . . .	2382	
		<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>
		Facoltà agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3142)
		2384
		PRESIDENTE . . . . .
		2384, 2385
		BALDUZZI . . . . .
		2385
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . .
		2388
		<b>La seduta comincia alle 9,35.</b>
		TROIISI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		<b>Congedi.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Mannironi e Tosi.
		<b>Comunicazione del Presidente.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che la onorevole Giuntoli Grazia interviene alla seduta come presentatrice della proposta di legge n. 3122.
		<b>Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1952. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3213).</b>
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1952.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1953

Data l'assenza dell'onorevole Scoca, prego l'onorevole Troisi di riferire su questo provvedimento, già approvato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

TROISI, *Relatore*. Il provvedimento in esame dispone dei mezzi necessari per fronteggiare i disavanzi dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1952. Nonostante la legge relativa alla finanza locale, i bilanci degli enti locali presentano ancora notevoli disavanzi. In realtà, gli effetti di detta legge, si sono avuti solo parzialmente nel secondo semestre del 1952, e quindi hanno avuto una portata assai limitata.

Si è reso perciò necessario predisporre il provvedimento in esame per fronteggiare la situazione creatasi. Il sistema che ora viene proposto, rispetto agli anni precedenti, presenta dei correttivi degni di rilievo.

In primo luogo con questo provvedimento si dispone che vengano effettuate delle ispezioni rigorose onde ottenere dai cespiti il massimo reddito possibile; in secondo luogo è da notare che la integrazione dello Stato non viene concessa in modo indiscriminato come negli anni precedenti, ma si stabiliscono delle condizioni oggettive, ricorrendo le quali si interviene con la integrazione.

È necessario, anzitutto, che si tratti di enti locali per i quali si è provveduto con integrazioni negli anni precedenti, enti locali per i quali sussistono le supercontribuzioni alle sovrimeposte fondiarie. Altro criterio di natura oggettiva è che si tratti di comuni particolarmente depressi nei quali il reddito *pro capite* è piuttosto basso; vi è quindi il riferimento ai comuni montani. Altro criterio per la concessione della integrazione, è che le entrate effettive di bilancio, nonostante l'applicazione di adeguate supercontribuzioni alle imposte fondiarie, non raggiungano l'80 per cento delle somme necessarie a coprire le spese obbligatorie.

Così, secondo i risultati della ispezione dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, si interviene concedendo contributi in capitale e la facoltà di contrarre mutui a condizioni particolari.

Per avere una idea quantitativa della situazione, secondo i dati raccolti dalla competente direzione generale, nel 1952 vi sarebbe un disavanzo dei comuni e delle province di circa 28 miliardi di lire, a parte la considerazione che per il comune di Roma, il cui disavanzo previsto si aggira sui 12 miliardi, è stato provveduto con una legge speciale. Quindi, l'onere complessivo per tutti i comuni,

escluso quello di Roma, si aggira come ho già detto sui 28 miliardi.

Per il contributo in capitale si prevede un onere di 8 miliardi che verrà fronteggiato, a carico dell'esercizio 1952-53, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario suddetto.

PRESIDENTE. Faccio presente che il Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Bubbio, ora chiamato ad assistere alla seduta della I Commissione permanente (Interni), è pienamente d'accordo su questo provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ARCAINI. Vorrei che le ispezioni non consistessero soltanto nel confrontare il bilancio preventivo dell'anno precedente col bilancio preventivo dell'anno seguente e accertare se il reddito *pro capite* è basso, ma vorrei che le ispezioni comportassero l'esame del bilancio consuntivo se non dell'esercizio immediatamente precedente almeno degli esercizi precedenti. Ciò perché durante l'anno si verificano delle entrate maggiori, e vi sono degli amministratori molto abili che riescono a sistemare tali somme.

PRESIDENTE. Si terrà conto della osservazione dell'onorevole Arcaini che risulterà dagli atti.

TROISI, *Relatore*. Faccio notare che l'articolo 4, specialmente nel suo secondo comma, può tranquillizzare la preoccupazione dell'onorevole Arcaini.

ARCAINI. Potrei citare nomi di enti che hanno disponibilità di cassa notevoli, avendo avuto il contributo integrativo.

TROISI, *Relatore*. Ripeto, che con il secondo comma dell'articolo 4 si è accentuato questo controllo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1:

« Per l'anno 1952, a favore dei Comuni e delle Province che non riescono a conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti agli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di otto miliardi, e può essere autorizzata l'assunzione di mutui da parte de-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1953

gli enti, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreti del Ministro dell'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Per gli scopi di cui al primo comma del presente articolo potranno essere altresì utilizzate le eventuali rimanenze sui fondi assegnati con le leggi 7 dicembre 1951, n. 1513 e 24 giugno 1952, n. 663, nonché le eventuali rimanenze sui fondi assegnati per l'integrazione temporanea riguardante l'anno 1952, prevista dall'articolo 2 della legge 2 luglio 1952, n. 703 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« I Comuni e le Province che potranno essere ammessi al beneficio del contributo debbono appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) Comuni e Province che hanno fruito dell'integrazione statale in almeno tre degli anni del quinquennio 1947-1951 e che applicano dal 1° gennaio 1952 supercontribuzioni alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e alle addizionali alla imposta sui redditi agrari in misura non inferiore al 150 per cento;

b) Comuni e Province per i quali il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire 200;

c) Comuni e Province per i quali le entrate effettive di bilancio non raggiungono, comprese le supercontribuzioni definitivamente approvate dai competenti organi tutori, in misura non inferiore al 150 per cento, alle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni e alle addizionali alla imposta sui redditi agrari, l'80 per cento delle somme necessarie a coprire le spese obbligatorie ».

CAVALLARI. Io mi domando il motivo della prima parte del comma a) dell'articolo 2.

Questa prima parte mi sembra inutile date le altre cautele previste ai successivi para-

grafi b) e c); inoltre mi sembra errata e priva di qualsiasi significato perché vi possono essere necessità inderogabili cui il comune è chiamato a sopperire oggi, necessità che invece non esistevano nei precedenti esercizi.

PRESIDENTE. La sua osservazione, onorevole Cavallari, ha un fondamento. La prego però di osservare che si tratta innanzi tutto di un provvedimento di carattere eccezionale; poi vi sono i casi compresi nelle lettere b) e c) i quali potrebbero in certo qual modo coprire le difficoltà cui lei ha accennato dianzi. Trattandosi di un provvedimento di carattere straordinario, si vuole che i comuni si trovino in questa condizione deficitaria accennata dalla legge. Le integrazioni dei bilanci comunali sono ormai finite. Si tratta di una ulteriore integrazione soltanto per il bilancio dell'anno 1952. Quindi è spiegabile la restrizione posta ora dal legislatore.

TROISI, *Relatore*. L'onorevole Cavallari potrebbe tranquillizzarsi considerando che si tratta di condizioni alternative.

CAVALLARI. Nell'ambito del paragrafo a) non sono alternative.

TROISI, *Relatore*. Ma vi sono anche le altre ipotesi delle lettere b) e c) che possono abbracciare tutti gli altri casi possibili, specialmente quando il disavanzo è più forte che negli anni precedenti, cioè entrate che non riescano a coprire neanche l'80 per cento delle spese obbligatorie. L'obiettivo è quello di spingere i comuni a fare il massimo sforzo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

(È approvato).

Sugli altri articoli non essendovi emendamenti e nessuno facendo osservazioni, li porrò successivamente in votazione:

## ART. 3.

« I Comuni e le Province che, non rientrando nelle categorie previste dall'articolo 2, non riescono a pareggiare il bilancio, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo economico mediante l'assunzione di un mutuo ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51 ».

(È approvato).

## ART. 4.

« È in facoltà dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre in

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1953

qualsiasi tempo accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari per determinare le cause della situazione economico-finanziaria degli enti stessi e per seguirne la gestione.

La concessione del contributo in capitale o dei mutui per l'anno 1952 può essere subordinata all'adozione, da parte degli enti, di provvedimenti ritenuti necessari per rimuovere o attenuare il disavanzo ».

*(È approvato).*

## ART. 5.

« Le disposizioni della presente legge non si applicano alle amministrazioni provinciali e comunali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, le quali fruiscono delle particolari provvidenze recate dalla legge 23 marzo 1952, n. 633.

Per i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288 ».

*(È approvato).*

## ART. 6.

« La spesa di otto miliardi, prevista dall'articolo 1 della presente legge, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio 1952-1953, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario suddetto ».

*(È approvato).*

## ART. 7.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione della proposta di legge dei deputati Giuntoli Grazia ed altri: Assunzione a carico dello Stato delle spese della commemorazione e dell'erezione di un monumento in Troia, in memoria di Antonio Salandra. (3122).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Giuntoli Grazia, Petrilli, Riccio, Vocino, De Meo,

De Maria e Codacci-Pisanelli: Assunzione a carico dello Stato delle spese della commemorazione e dell'erezione di un monumento in Troia, in memoria di Antonio Salandra.

GIUNTOLI GRAZIA. Poiché da parte del Governo è stata sollevata una riserva, dovendosi cercare un capitolo di bilancio che possa indicare chiaramente la copertura, propongo di rinviare alla prossima seduta la discussione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla imposta di registro, relativamente al regime fiscale delle cessioni di credito, dei mutui e degli appalti. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3198).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche alla imposta di registro, relativamente al regime fiscale delle cessioni di credito, dei mutui e degli appalti.

Riferirò io stesso sul provvedimento, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

Come gli onorevoli colleghi sanno, le cessioni di credito sotto qualsiasi denominazione o *nomen iuris*, e cioè cessioni vere e proprie, accolti, delegazioni di pagamento, ecc., in base alla tariffa della legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3269, sono soggette alla tassa di 2 lire ogni 100 lire. Così anche le operazioni di finanziamento. In occasione delle varie commesse statali per l'esecuzione di opere pubbliche e anche di opere private connesse alla ricostruzione generale, sono intervenuti vari provvedimenti legislativi per diminuire questa tassazione e rendere, quindi, più facile (per le note vicende belliche e congiunturali) il movimento economico delle cessioni e delle anticipazioni per poter provvedere al compimento di queste opere. Si è avuta pertanto una riduzione delle aliquote dello 0,05 per cento per le cessioni di credito e dello 0,10 per cento sulle operazioni di finanziamento. Queste agevolazioni tributarie erano accordate da ultimo con decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2170, legge 8 aprile 1937, n. 631, e, successivamente, con la legge 17 febbraio 1951, n. 214; ma hanno cessato di avere efficacia col 31 dicembre 1951. Poiché sussistono le esigenze della vasta opera diretta alla ricostruzione e al mantenimento di

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1953

un alto livello di occupazione operaia, si pensava da un lato di prorogare queste disposizioni (che di fatto non sono state prorogate) e, dall'altro si pensò di inserire una migliore, più adeguata e ridotta tassazione nella nuova legge di registro che è in elaborazione. Senonché, in seguito a rilievi della Commissione finanze e tesoro del Senato che aveva richiesto la soppressione di tutte le agevolazioni fiscali, sono state inserite nel provvedimento in discussione delle note dirette ad eliminare numerose esenzioni vigenti, per fare in modo che le agevolazioni fiscali nel senso della riduzione di aliquote non intacchino il principio della generalità del tributo. Senonché, il lavoro di preparazione della nuova legge di registro ancora si protrae e ciò anche allo scopo di tenere conto di altre esigenze di carattere legislativo, nonché per rendere le nuove norme adeguate alle disposizioni del diritto commerciale e della procedura civile. Pertanto, per evitare una contrazione di affari per le piccole aziende che verrebbero ad essere private dei finanziamenti necessari per il loro sviluppo, ed anche per quanto riguarda le aziende medie e grandi nei confronti dello Stato (ché poi sarebbero stati i cittadini a dover sopportare la maggiore aliquota di 2 lire ogni 100 lire), si è ritenuto opportuno presentare questo disegno di legge. Si è voluta fare così una discriminazione, cioè trattare in modo — diciamo — generale le cessioni di credito contro finanziamenti concessi da aziende ed enti di credito a favore di ditte commerciali e industriali in genere, applicando l'aliquota di 0,50 per cento sulle cessioni di qualunque denominazione giuridica o *nomen iuris*, più lo 0,50 per cento sulle anticipazioni contro cessioni di credito. Quando invece si tratta di cessione di credito verso pubbliche amministrazioni (ed è il caso delle commesse e appalti concesse dalle amministrazioni stesse), si stabilisce l'aliquota di 0,25 per cento sulle operazioni di finanziamento più lo 0,25 per cento sulle cessioni, in complesso 0,50 per cento nel caso già indicato. Inoltre, poiché l'ammontare della cessione è normalmente superiore all'effettivo finanziamento, sulla differenza avrebbe dovuto operare l'aliquota del 2 per cento stabilita dalla legge. Sicché si è stabilito, nel presente progetto di legge, di applicare anche sull'eccedenza, cioè sulla differenza fra il finanziamento concreto e la cessione nominale come garanzia, in tutti i casi, l'aliquota ridotta dello 0,50 per cento.

Quanto ai finanziamenti attraverso operazioni cambiarie, la tassa graduale di bollo as-

sorbe la tassa proporzionale di registro a condizione però che gli elementi essenziali della cambiale, cioè del titolo emesso a garanzia, siano in modo contestuale inseriti nell'atto che vien stipulato.

Poi, con l'articolo 4 si stabilisce che l'imposta proporzionale del 2 per cento, stabilita per gli appalti contemplati all'articolo 52 della tariffa, allegato A, della legge di registro, viene ridotta all'1 per cento, tenuto conto dell'onere totale che incombe su tale negozio giuridico per effetto dell'imposta generale sull'entrata che è della misura del 3 per cento.

Vi sono poi disposizioni di carattere transitorio in virtù delle quali le minori aliquote previste dal disegno di legge sono applicabili a tutti gli atti presentati alla registrazione, dopo l'entrata in vigore della legge.

Infine, per quanto riguarda gli atti di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, questi atti godono il più favorevole trattamento, sempre che la registrazione avvenga nel termine normale di 20 giorni. Per quanto riguarda gli atti sottoposti a condizione sospensiva, poiché bisogna tener conto giuridicamente del momento in cui si avverrà la condizione o del momento in cui la condizione si sia verificata, si stabilisce che la tassa da applicare è quella (se più favorevole) del momento in cui la condizione si sia verificata.

Questi, in succinto, lo scopo e il contenuto del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione, avvertendo che all'articolo 2, lettera a), va messa una virgola dopo le parole « obbligazioni di somme di denaro », trattandosi di negozio giuridico diverso dalla promessa di pagare.

## ART. 1.

«Il testo dell'articolo 4 della tariffa allegato A alla legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato dal regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 606, è sostituito dal seguente:

a) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di crediti e retrocessione di crediti, lire 1,50 per cento;

b) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di crediti, stipulate in relazione alle operazioni di cui alla lettera b) dell'articolo 28 della presente tariffa, lire 0,50 per cento;

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1953

c) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di annualità o contributi governativi e di enti pubblici nonché di crediti verso pubbliche amministrazioni, stipulate in relazione alle operazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 28 della presente tariffa, lire 0,25 per cento.»

NOTA. — L'imposta si applica a norma degli articoli 26 e 52 della legge.

Per l'applicabilità delle minori aliquote di cui alle lettere b) e c) è necessario che nell'atto di cessione siano specificatamente indicate le operazioni in relazione alle quali è stipulato e che l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad altre operazioni. Le dette aliquote si applicano all'intero ammontare dei crediti ceduti anche se superiore a quello delle operazioni cui la cessione si riferisce.

(È approvato).

## ART. 2.

«Il testo dell'articolo 28 della tariffa allegato A alla legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal seguente:

Obbligazioni di somme di denaro:

a) obbligazioni di somme di denaro, promesse di pagare, prestiti, promesse di prestiti, aperture di crediti, ricognizioni di debito anche per mezzo di alienazione, di rendite sul debito pubblico, ed in genere tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme e valori senza liberalità, e senza che l'obbligo sia il corrispettivo di una trasmissione di mobili od immobili non registrata, e non sia stata altrimenti sottoposta a imposta di registro, lire 1,50 per cento.

Se l'obbligazione di somma deriva da contratti di cambio marittimo, lire 0,50 per cento;

b) aperture di credito, anticipazioni di somme e finanziamenti in genere, concessi dalle aziende od enti di credito contemplati dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, a favore di ditte commerciali ed industriali, lire 0,50 per cento;

c) Le stesse operazioni di cui alla lettera b), quando siano in relazione alle cessioni di credito di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della presente tariffa, lire 0,25 per cento.»

NOTA. — L'imposta si applica a norma dell'articolo 26 della legge. Anche i mutui e le sovvenzioni fatte dalle casse di risparmio, società ed istituti di credito, senza deposito o pegno di merci, titoli o valori, ovvero con costituzione d'ipoteca, soggiacciono a questa imposta.

Qualora il finanziamento venga posto in essere mediante cambiali, la tassa graduale di bollo scontata sulle cambiali surroga ad ogni effetto le imposte proporzionali previste dalle precedenti lettere b) e c), sempreché le cambiali siano integralmente trascritte nell'atto.

(È approvato).

## ART. 3.

«Le agevolazioni tributarie concesse a favore di particolari operazioni di finanziamento, convenute per atto pubblico o per scrittura privata, sono estese alle garanzie di terzi che risultino prestate nel contesto degli atti e contratti medesimi».

(È approvato).

## ART. 4.

«L'imposta proporzionale sugli atti contemplati all'articolo 52 della tariffa allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura dell'1 per cento».

(È approvato).

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## ART. 5.

«Le nuove disposizioni si applicano agli atti che saranno presentati alla registrazione dopo l'entrata in vigore della presente legge. Per gli atti in data anteriore per i quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione, e questa fosse eseguita nel termine normale, si applicheranno le aliquote più favorevoli al contribuente.

Per gli atti sottoposti a condizione sospensiva si osservano le norme di cui all'articolo 152 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Facoltà agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3142).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Facoltà agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

Prego l'onorevole Balduzzi, data la temporanea assenza del relatore onorevole Tudisco, di voler riassumere la discussione avvenuta nella precedente seduta del 6 marzo corrente della nostra Commissione su questo disegno di legge che è stato già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1953

BALDUZZI. Il provvedimento contempla la possibilità, da accordare ai gestori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, di prestare cauzione, mediante speciale polizza di assicurazione o mediante fideiussione bancaria. Con provvedimento in corso è stata prevista la rivalutazione delle cauzioni per renderle aderenti al mutato valore della moneta. Se, quindi, dovessimo costringere gli appaltatori a prestare ancora la cauzione come fin qui è avvenuto, imporremo loro un onere rilevante ed anche superfluo perché li costringeremmo a immobilizzare titoli di Stato o altri simili valori, quando, invece, con una semplice polizza di assicurazione o con semplice fideiussione bancaria eviteremmo questo inconveniente dell'immobilizzo di denaro e daremmo nel contempo all'Amministrazione statale la più ampia garanzia di trovarsi al coperto da ogni eventuale rischio. Propongo, pertanto, l'approvazione del provvedimento nel testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo agli articoli, che non essendovi emendamenti od osservazioni, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

«Le cauzioni che gli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio sono tenuti a versare, a garanzia della gestione e delle dotazioni loro affidate, possono essere costituite anche mediante polizza fidejussoria emessa da istituti o enti assicuratori, autorizzati ai sensi degli articoli 18 e 31, regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, o mediante fidejussione prestata da banche di diritto pubblico o da banche di interesse nazionale.

Il contratto tra l'appaltatore e l'istituto assicuratore o la banca deve essere stipulato in conformità dello schema allegato alla presente legge».

(È approvato).

## ART. 2.

«L'escussione dell'istituto assicuratore o della banca deve essere preceduta dalla esecuzione sugli altri beni cauzionali eventualmente prestati dall'appaltatore.

Quando, tuttavia, tali beni non risultino sufficienti a coprire il debito dell'appaltatore, la escussione dell'istituto assicuratore o della

banca può aver luogo contemporaneamente alla esecuzione sui beni stessi, limitatamente alla parte di debito non coperta».

(È approvato).

## ART. 3.

«L'escussione dell'istituto o della banca prevista nel precedente articolo è ordinata dal Ministro delle finanze con decreto, nel quale dovrà essere indicato l'ammontare complessivo del debito accertato a carico dell'appaltatore, la parte del debito non coperta dai beni cauzionali prestati dall'appaltatore stesso e l'importo della somma dovuta dall'istituto o dalla banca.

Il decreto deve essere notificato all'istituto o alla banca ed all'appaltatore. Entro trenta giorni da tale notifica, l'istituto o la banca devono versare sul conto corrente postale del Deposito generi di monopolio, che sarà indicato nello stesso decreto, la somma da loro dovuta».

(È approvato).

## ART. 4.

L'istituto o la banca che abbiano effettuato il pagamento della parte del debito cui erano tenuti a norma dell'articolo 2, sono surrogati nei diritti e nelle azioni che comunque dovessero spettare all'appaltatore od ai suoi eredi tanto nei confronti dell'Amministrazione che di terzi».

(È approvato).

## ART. 5.

«Con la stipulazione della polizza fidejussoria o del contratto di fidejussione l'appaltatore assume l'obbligo di corrispondere, alle relative scadenze, il corrispettivo pattuito per tutta la durata del contratto.

Qualora i corrispettivi non siano stati pagati, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, su richiesta dell'istituto o della banca, provvede a trattenere, fino alla concorrenza dell'importo di tali corrispettivi e dei relativi interessi di mora e accessori, ogni competenza o provento spettante all'appaltatore, curandone il versamento all'ente creditore».

(È approvato).

## ART. 6.

«L'istituto o la banca restano obbligati anche dopo la scadenza del contratto d'appalto, fino a che non venga decretato lo svin-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1953

colo dell'intera cauzione, ai sensi delle norme in vigore. Essi restano parimenti obbligati anche nel caso di mora nel pagamento dei corrispettivi dovuti dall'appaltatore.

L'appaltatore, il quale nel corso del contratto chieda la sostituzione parziale o totale della somma garantita mediante polizza fidejussoria o fidejussione con altra cauzione da prestarsi nei modi normali, dovrà esibire una dichiarazione dell'istituto o della banca, nella quale si attesti il preventivo adempimento delle condizioni previste per la risoluzione

anticipata della polizza o del contratto di fidejussione».

*(È approvato).*

## ART. 7.

«Le disposizioni della presente legge non si applicano alle cauzioni già prestate ed accettate, a norma di legge, a garanzia degli appalti in corso. Esse si applicano, invece, alle cauzioni integrative o suppletorie non ancora prestate od accettate alla data di entrata in vigore della presente legge».

*(È approvato).*

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1953

Do lettura dello schema allegato:

## POLIZZA FIDEIUSSORIA (1)

L'Istituto . . . . . autorizzato all'esercizio delle assicurazioni (2) col presente contratto si costituisce

## FIDEIUSSORE

del Sig. . . . . il quale accetta per sé e per i suoi eredi, ed aventi causa, fino alla concorrenza della somma di lire . . . . . (diconsi lire . . . . .) sulla cauzione di lire . . . . . che il Sig. . . . . è tenuto a prestare a garanzia della gestione e delle dotazioni a lui affidate in dipendenza del contratto quinquennale stipulato con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato in data . . . . . e decorrente dal . . . . . per l'appalto del Magazzino Vendita Generi di Monopolio di . . . . .

I diritti e gli obblighi dei contraenti sono disciplinati, anche nei confronti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, dal presente contratto e dalle leggi che disciplinano la prestazione delle cauzioni degli appaltatori dei Magazzini di Vendita dei generi di Monopolio, mediante polizza fideiussoria (3).

L'Istituto . . . . . (4) rimane obbligato anche dopo la scadenza del contratto di appalto di cui innanzi, fino a che non venga decretato lo svincolo dell'intera cauzione prestata dall'appaltatore, e ciò anche nel caso di mora nel pagamento dei corrispettivi di cui appresso.

L'appaltatore Sig. . . . . per la garanzia di cui sopra si obbliga di corrispondere al fideiussore il corrispettivo annuo di lire . . . . . per ogni cento lire della somma garantita e ciò per tutta la durata del contratto d'appalto come sopra fissata in anni cinque.

Il corrispettivo anzidetto sarà versato in rate di lire . . . . . ciascuna (diconsi lire . . . . .) più le tasse, alle scadenze del . . . . . Ultima rata di corrispettivo al . . . . .

In caso di mora nel pagamento è dovuto dal Sig. . . . . l'interesse del . . . . .

Le somme dovute dal Sig. . . . . al fideiussore vanno versate nella sede . . . . . sita in . . . . . via . . . . . n. . . . .

li, . . . . .

*Il fideiussore*

*L'appaltatore del magazzino vendita  
generi di monopolio di . . . . .*

(1) oppure « Contratto di fideiussione ».

(2) oppure « la Banca . . . . . dichiarata di diritto pubblico ovvero di interesse nazionale ».

(3) oppure « fideiussione bancaria ».

(4) oppure « la Banca . . . . . ».

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 MARZO 1953

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1952 » (3213):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

« Modifiche alla imposta di registro, relativamente al regime fiscale delle cessioni di credito, dei mutui e degli appalti » (3198):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

« Facoltà agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria »:

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	2

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amendola Pietro, Arcaini, Arcangeli, Barbina, Biasutti, Casoni, Castelli Avolio, Chiaravello, Chini Coccoli Irene, Chiostergi, Corbino, Costa, De Martino Alberto, De Palma, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Pecoraro, Pesenti, Petrilli, Ponti, Saggin, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

*Sono in congedo:*

Mannironi e Tosi.

**La seduta termina alle 11.**